

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata “**Fondazione Artemisio**”.

Ne è Fondatore il sig. Giampiero AULETTA ARMENISE.

La Fondazione ha sede in Roma, via dei Monti Parioli 49 (00197).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale nell’ambito del territorio della città di Roma.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di aiutare, prioritariamente nel contesto della città di Napoli e inoltre, compatibilmente con l’obiettivo primario degli interventi in tale area, anche nella città di Roma e nelle regioni del Centro-Sud di Italia, giovani meritevoli e volenterosi che si trovino in condizioni disagiate, anche mediante interventi a favore delle loro famiglie, al fine di favorirne l’inserimento educativo e la formazione e diminuire il tasso di abbandono scolastico, attraverso l’erogazione di supporti economici o altre forme di aiuto.

Rientra comunque nello scopo della Fondazione ogni forma di aiuto e supporto ai giovani in condizioni disagiate ed alle loro famiglie diretto a favorire il loro benessere, l’armonioso sviluppo della loro personalità e la realizzazione di positive aspirazioni formative, lavorative e umane.

A tal fine la Fondazione:

- può promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- può promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per lo stesso scopo o scopi affini;
- può promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo;

b) da donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili disposti dal Fondatore o da terzi, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei disponenti.

Il patrimonio dovrà essere investito al fine di ricavarne un reddito, secondo criteri di prudente gestione e con l'obiettivo della conservazione, nel lungo periodo, del suo valore, preferibilmente in polizze assicurative a capitale garantito e possibilmente a rendimento minimo garantito, emesse da primarie compagnie di assicurazione sulla vita.

Art. 4

Entrate

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Qualora tali entrate non siano sufficienti al conseguimento dei propri scopi, la Fondazione può utilizzare il suo patrimonio, nella misura massima del ventesimo per anno, a condizione che tale utilizzo e la prevedibile evoluzione delle risorse e degli impieghi siano contenuti in un'apposita programmazione pluriennale approvata dal Consiglio di Amministrazione, diretta ad assicurare il ragionevole equilibrio fra l'esigenza di conseguimento dello scopo e quella di continuità della Fondazione.

Le entrate sono destinate in misura prioritaria e largamente prevalente all'erogazione di aiuti ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, assicurando il contenimento delle spese amministrative, organizzative e di funzionamento.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo e/o il Comitato degli Esperti.

I componenti degli organi della Fondazione svolgono la loro attività di norma a titolo gratuito e senza alcun compenso, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto e documentate.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di speciali ragioni che giustifichino l'attribuzione di un emolumento, per assicurare alla Fondazione la collaborazione di risorse essenziali altrimenti non disponibili, può deliberare la corresponsione di un ragionevole compenso commisurato alla normale remunerazione di mercato riconoscibile a fronte dell'attività svolta.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 membri che durano in carica 2 anni e comunque fino alla loro sostituzione. I consiglieri possono essere riconfermati senza limite di tempo.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo. Successivamente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore, che ne stabilisce il numero.

Il Fondatore, o colui che gli succede con gli stessi diritti e facoltà secondo quanto stabilito dal presente statuto, è componente di diritto e Presidente del Consiglio di amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono revocabili dal Fondatore anche senza giusta causa.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, in caso di morte, incapacità o rinuncia del Fondatore, gli altri provvedono a sostituirli nel più breve tempo possibile attraverso la nomina di componenti che restano in carica per la durata del mandato degli altri.

In caso di dimissioni di tutto il Consiglio di Amministrazione, sempre in caso di morte, incapacità o rinuncia del Fondatore, gli amministratori dimissionari nominano i nuovi amministratori e ne procurano l'accettazione della carica, in modo tale che la Fondazione non resti mai priva di organo amministrativo.

Art. 7

Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o alla reputazione della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta e con il voto favorevole del Presidente.

Art. 8

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- b) in caso di morte, incapacità o rinuncia del Fondatore o del suo successore scelto dallo stesso Fondatore, di nominare il Presidente, da scegliere con priorità tra i figli del Fondatore, ai sensi dell'articolo 11;
- c) di eleggere al suo interno, il Vice Presidente e/o i membri del Comitato Esecutivo, se nominati; nonché di eleggere i componenti del Comitato degli Esperti, sempre se nominato;
- d) di stabilire le eventuali deleghe al Comitato Esecutivo;
- e) di stabilire, su proposta del Presidente, senza possibilità di delega, la politica degli investimenti del patrimonio, la politica delle erogazioni e degli interventi, nonché le strategie e i programmi generali della Fondazione, di norma nell'ambito del bilancio preventivo;

- f) di approvare eventuali regolamenti interni;
- g) di redigere e approvare sia il bilancio consuntivo dell'anno precedente sia il bilancio preventivo dell'anno in corso, inclusivo di quanto previsto dalla soprastante lett. e);
- h) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- i) di nominare un Direttore Esecutivo, conferendogli i relativi poteri nei limiti dell'ordinaria amministrazione, con il compito di eseguire le decisioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Presidente;
- j) di modificare lo statuto, con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, salvo approvazione dell'autorità governativa.

Art. 9

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, si riunisce di norma almeno ogni semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o riceva la richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato mediante invito ai membri del Consiglio a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente il Presidente e la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio è altresì validamente costituito se, in assenza di convocazione, vi partecipano tutti i membri.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Comitato Esecutivo

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, può essere nominato un Comitato Esecutivo, composto al massimo da tre membri.

Ne sono componenti di diritto il Presidente, che è altresì Presidente del Comitato Esecutivo, e il Vice Presidente.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma almeno ogni trimestre e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e nei casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza del Presidente e della maggioranza dei membri del Comitato. Il Comitato è altresì validamente costituito se, in assenza di convocazione, vi partecipano tutti i componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo informa delle proprie deliberazioni e dell'andamento dell'ordinaria amministrazione il Consiglio di Amministrazione ad ogni seduta di quest'ultimo.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è il Fondatore sino alla sua morte, incapacità o rinuncia ovvero la persona da egli nominata secondo quanto indicato dal presente Statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà, tra l'altro, di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Comitato degli Esperti;
- b) verifica l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo da parte del Direttore Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma ogni atto e documento e tutto quanto occorra per il compimento degli atti oggetto di deliberazione, sorveglia il buon andamento della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione;
- e) adotta, in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dopo la sua adozione.

Il Fondatore ha facoltà di nominare, in forma di atto notarile o testamentario, stabilendone la durata, anche a vita, la persona del Presidente che gli succederà nella carica dopo la sua morte o incapacità o rinuncia, nonché di nominare l'ulteriore persona che succederà nella carica di Presidente dopo il primo nominato. Il Fondatore può attribuire alle persone così nominate gli stessi poteri, diritti e facoltà che il presente statuto attribuisce al Fondatore stesso.

Qualora il Fondatore non provveda alla nomina, il nuovo Presidente è nominato dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i figli del fondatore, con preferenza per colui che abbia manifestato propensione, attitudine e disponibilità a impegnarsi per il perseguimento dello scopo della Fondazione. Il figlio del Fondatore nominato Presidente dal Consiglio di Amministrazione ha gli stessi poteri, diritti e facoltà del Fondatore.

Ove nessuno dei figli del Fondatore intenda accettare la carica o risulti idoneo a essa, il nuovo Presidente della Fondazione è nominato con decisione unanime da tutti i

componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio non provveda alla nomina, il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di un solo Consigliere o di qualunque interessato.

Art. 12

Vice Presidente

Il Vice Presidente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e ha funzioni vicarie, con potere di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13

Comitato degli Esperti

Il Comitato degli Esperti è un organo consultivo della Fondazione ed è nominato solo ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 10, tra persone impegnate nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e/o distintesi nei campi della cultura, della scienza o dell'arte.

Ne è componente di diritto, con funzioni di Presidente, il Presidente.

I componenti del Comitato degli Esperti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato degli Esperti possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento, incapacità o decesso, per il rimanente periodo del biennio.

Le adunanze del Comitato degli Esperti sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e nei casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato. Il Comitato è altresì validamente costituito se, in assenza di convocazione, vi partecipano tutti i componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato degli Esperti ha il compito di:

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione sulla politica delle erogazioni e degli interventi, nonché le strategie e i programmi generali della Fondazione;
- segnalare eventuali settori di intervento e di sviluppo dell'attività della Fondazione ulteriori rispetto a quanto previsto nella politica delle erogazioni e degli interventi, nonché nelle strategie e nei programmi generali della Fondazione;
- formulare al Consiglio di Amministrazione suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Il Comitato degli Esperti può intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, formulando indirizzi consultivi e proposte utili all'attività della Fondazione.

Art.14

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso, entro il mese di marzo di ciascun anno, oppure entro il mese di aprile qualora a giudizio dell'organo stesso lo richiedano particolari esigenze da indicare nel bilancio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività dell'esercizio nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, con particolare riferimento alle erogazioni e gli interventi effettuati nell'esercizio stesso. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato nell'esercizio delle erogazioni e degli interventi effettuati in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione degli importi.

Il bilancio preventivo include la politica degli investimenti del patrimonio, la politica delle erogazioni e degli interventi, nonché le strategie e i programmi generali della Fondazione, come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. e).

Art.15

Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente, per la revisione dei conti, un Revisore unico o una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Dopo la scomparsa del Fondatore Giampiero AULETTA ARMENISE, il Revisore da nominare è scelto mediante estrazione a sorte tra le società di revisione, comprese nell'elenco che segue (o loro successori), che abbiano manifestato la loro disponibilità ad assumere l'incarico e formulato un preventivo non superiore al 20% del preventivo più basso tra quelli formulati: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche.

Il Revisore vigila sulla correttezza dell'amministrazione, sull'osservanza della legge e dello statuto ed esercita il controllo contabile.

Dell'attività del Revisore nel corso dell'esercizio è redatta apposita relazione allegata al bilancio.

Il primo Revisore è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

Art.16

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.